

DL Omnibus - Agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate e altre misure fiscali

9 Luglio 2002

Il Consiglio dei Ministri del 5 luglio u.s. ha approvato il Decreto Legge concernente «Disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini tributari, di trasformazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e di sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate» (cd DL «Omnibus»). Trattasi del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.

Si richiama di seguito l'attenzione sulle disposizioni di particolare interesse per il settore.

Innanzitutto il Decreto stabilisce ([art.5](#)) la determinazione di un "tetto massimo di spesa", fissato annualmente dalla Legge Finanziaria, a partire dal 2003, entro il quale i contribuenti possono fruire dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge (ad esempio, credito d'imposta per nuove assunzioni, art.7 della Legge 388/2000).

La data di decorrenza di tale disposizione verrà fissata da decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze per ciascun credito d'imposta vigente, mentre con decreto interdirigenziale, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*, verrà comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, con la conseguenza che gli interessati non potranno più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si realizzino dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Profondamente innovativa è inoltre la sostanziale riscrittura ([art.10](#) del DL) del testo dell'[art.8 della Legge 23 dicembre 2000, n.388](#) che ha istituito il credito d'imposta concesso in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati ad unità produttive localizzate nelle aree svantaggiate.

Le novità riguardano in particolare:

- Ø l'esatta individuazione dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie del credito, tra cui sono chiaramente incluse le imprese di costruzioni;
- Ø l'esclusione di fatto delle aree svantaggiate del Centro-Nord di cui alla deroga prevista dall'art.87, par.3, lett.c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea (fatta eccezione delle aree nelle regioni Abruzzo e Molise);
- Ø la fissazione dei limiti massimi di spesa per il credito d'imposta, pari a Euro 870 milioni per il 2002 e Euro 1.740 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
- Ø la definizione della misura massima del credito d'imposta, pari all'85% dell'intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per le aree del Mezzogiorno, e nella percentuale di aiuto massima per le aree nelle regioni Abruzzo e Molise;
- Ø l'obbligo per le imprese di inoltrare in via telematica, secondo i criteri dell'art. 3 del DPR 322/98, al Centro Operativo di Pescara un'istanza contenente:
 1. gli elementi identificativi dell'impresa;
 2. l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti;
 3. la ripartizione regionale degli stessi;
 4. l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione (emissione del buono d'ordine per l'acquisto da terzi e l'appalto, ovvero l'inizio dell'attività per i lavori in economia) degli investimenti entro 6 mesi dalla data di presentazione della stessa istanza.
- Decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente il diniego del contributo, per errori nella suddetta dichiarazione o per esaurimento dei fondi disponibili, il beneficio s'intende concesso (principio del «silenzio assenso»);
- Ø l'obbligo per le imprese di inoltrare in via telematica, secondo i criteri dell'art. 3 del DPR 322/98, sempre al Centro Operativo di Pescara, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza, una dichiarazione contenente:
 1. il settore di appartenenza dell'impresa;
 2. l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla data di chiusura dell'esercizio in cui è effettuata l'istanza;
 3. la suddivisione in aree regionali degli stessi;
 4. l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla data di chiusura dell'esercizio in cui è effettuata l'istanza;
 5. il limite d'intensità di aiuto utilizzabile;
- Ø la cumulabilità con la disposizione prevista agli artt.4 e 5 della Legge 18 ottobre 2001, n.383 (cd «Tremonti bis»).

Si sottolinea infine che tutte le modifiche apportate all'art. 8, della legge 388/2000 si applicano solo per gli investimenti da avviare successivamente all'entrata in vigore del decreto legge, cioè a partire dall'8 luglio 2002.

[4509-art.8 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 .pdf](#)[Apri](#)

[4509-Articolo 10.pdf](#)[Apri](#)

[4509-Articolo 5.pdf](#)[Apri](#)